

**ECC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'ABRUZZO
L'AQUILA
RICORSO**

per i Sig.ri 1) ANNA LALLA (res. in Guilmi, C.F. LLLNNA69H57H784A), 2) MORELLI MARIA (res in Casalbordino, C.F. MRLMRA69C43L049G), 3) CASA ANGELA (res. in Vasto C.F. CSANGL73552L219N), 4) VALTER BUCCI (res. in Gamberale, C.F. BCCVTR58A14D898L), 5) FRANCESCO RUCCI (res. in Atessa, C.F. RCCFNC59S05A485P), 6) LILIANA DI PIETRO (res in Vasto C.F. DPTLLN76E67E372M), 7) ANTONELLO FALCONE (res. in Gessopalena C.F. FLCNNL65C17E435P) 8) NICOLA DI FALCO (res. in Roccascalegna C.F. DFLNLL62M26H442R.), 9) CINQUINA GIANCARLO (res. Vasto C.F. CNQGCR64E31F839B), 10) SARACENI ANNALISA (res. in Pescara C.F. SRCNLS76M68G482H) tutti elettivamente domiciliati in L'Aquila, presso lo studio dell'Avv. Emilio Bafile del Foro di L'Aquila, in Via Della Comunità Eurpea n°21, rappresentati e difesi dall'Avv. Ernesto Graziani del Foro di Lanciano (C.F. GRZRST65A19G337X - FAX 087280174 - PEC erngrazi@hotmail.com avv.francescodonofrio@pec.it), con studio legale in Paglieta (CH), al Corso Garibaldi, 27, per procura speciale a margine del presente atto.

CONTRO



Avv. Ernesto Graziani Vi nominiamo nostro avvocato e procuratore perchè ci rappresentate e difendiate nella presente controversia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo di L'Aquila, nonché nelle eventuali fasi di riassunzione, esecuzione ed opposizione, conferendovi ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di conciliare, transigere la controversia, incassare, rilasciare quietanze, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, chiamare in causa terzi, farsi sostituire ai sensi di quanto previsto dalle norme di cui agli artt. 183, 317, e 320 c.p.c. e da ogni altra norma e sue modificazioni. Eleggiamo domicilio in L'Aquila, alla Via della Comunità Europea n°21. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 dichiaro di prestare consenso al trattamento dei dati personali sensibili e di essere stato informato dei diritti conferiti dall'art. 7 della L. 196/2003.

Autografo
Emilio Bafile
Francesco Rucci
Maria Morelli
Liliana Di Pietro
Valter Bucci
Antonello Falcone

Sono autentiche
Avv. Ernesto Graziani

Emilio Bafile

la **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente della Giunta p.t anche in qualità di Commissario ad acta, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila;

nonchè CONTRO

- **l'Azienda Sanitaria Locale Lanciano, Vasto, Chieti**, in persona del suo legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

- De Cinque Giuseppe, residente in Tocco da Casauria (PE), Lemme Paolo, residente in Torrebruna (CH) e Felicita Antonio, residente in Campobasso, nonchè di tutti gli altri controinteressati che si costituiranno ad opponendum,

per l'annullamento previa sospensione

- dei Decreti del Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario (per D.M. 11 dicembre 2009), n.19/11 del 11.05.2011, n.30/11 del 28 luglio 2011, nonchè dei rispettivi allegati e della graduatoria anno 2007, tutti pubblicati nel BURA n.64 speciale, del 14.10.2011;

- nonchè di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale, pur non conosciuto dai ricorrenti.

§§§

1) PREMESSA SULLA GIURISDIZIONE

Sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto con il presente atto non si impugna la validità di una regola dell'A.C.N. tra Regione e medici specialisti (in tal caso sarebbe competente il giudice

ordinario), ma due Decreti del Presidente della Regione Abruzzo (prodotti agli atti), **con il primo dei quali** si è deciso di emanare, come proposti dal Comitato Consultivo Regionale per la Specialistica Ambulatoriale, nella riunione del 2 luglio 2010, (all. 1), gli indirizzi per l'attribuzione degli incarichi di medicina veterinaria a valere sulla graduatoria, anno 2007, che in prosieguo si esamineranno, mentre **con il secondo** Decreto n 30/11 del 28.07.2011, sono state dettate le disposizioni attuative del primo Decreto. Come si potrà in prosieguo constatare, trattasi palesemente di "atti generali di macrororganizzazione" nei confronti dei quali i ricorrenti fanno valere un interesse legittimo con la conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo. Va infatti considerato che, seppure l'art.48 l. n 833/1978, prima e l'art.8, D.Lgs n.502/1992, hanno demandato alla fonte pattizia la disciplina del rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale e i medici di medicina generale, le medesime norme mantengono i poteri discrezionali delle Amministrazioni in materia di scelte di programmazione sanitaria... la cui cognizione è l'oggetto della giurisdizione del giudice amministrativo" (CdS Sez. V, 20.01.2009, n. 241- Tar Calabria, n.00296/2009, Reg. Sen.).

2) SULLA LEGITTIMAZIONE DEI RICORRENTI

I ricorrenti, ormai da diversi anni, svolgono l'attività di veterinari in favore della ASL Lanciano/Vasto/Chieti in virtù di numerosi contratti a termine, di "prestazione d'opera", della durata annuale e con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno . Tali contratti

venivano rinnovati annualmente. In particolare i periodi lavorativi di ciascun ricorrente sono quelli di seguito indicati e risultanti dai rispettivi certificati di servizio:

- 1) Anna Lalla, dal 1° agosto 2006 a tutt'oggi e fino al 31 dicembre 2011;
- 2) Morelli Maria, dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2011;
- 3) Casa Angela, dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2011;
- 4) Bucci Valter, dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2011;
- 5) Rucci Francesco, dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2011;
- 6) Di Pietro Liliana, dal 15 gennaio 2004 al 31 dicembre 2011;
- 7) Falcone Antonello, dal 25 ottobre 2000 al 31 dicembre 2011;
- 8) Di Falco Nicola, dal 18.3.1998 al 31 dicembre 2011;
- 9) Cinquina Giancarlo, dal settembre 2001 al dicembre 2001;
- 10) Saraceni Annalisa, dal 28.5.2007 al 31 dicembre 2011.

Inoltre, appare necessario considerare che nessuno dei predetti ricorrenti ha presentato formale domanda al Comitato Zonale per l'inclusione nella graduatoria per l'anno 2007 e ciò perché ignoravano, senza colpa, sia l'esistenza del Comitato Zonale, come in seguito si dirà, sia l'esistenza del termine previsto per la presentazione formale di tale domanda .

Gli atti gravati sono illegittimi e dovranno essere annullati per i seguenti

3) MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1) Violazione di legge ed eccesso di potere

Totale ed assoluta inosservanza dell'iter dettagliatamente

previsto dall'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie, reso esecutivo dall'intesa con la Conferenza Permanente Stato-Regioni, in data 23.03.2005, pubblicato in G.U. della Repubblica n.135, del 13.06.06, recepito dalla regione Abruzzo con delibera n.346 del 12.04.2007.

I decreti de quibus richiamano in premessa l'A.C.N., citato e i successivi accordi integrativi e modificativi, nonché l'A.C.N. per il quadriennio normativo 2006-2009. Dunque, nelle intenzioni del commissario ad acta, detti atti costituirebbero la fonte di legittimazione dei decreti che qui si impugnano.

Orbene l'atto fondamentale in tal senso è il citato A.C.N. del 23.03.2005. accordo ritoccato ed integrato, nel corso degli anni successivi, ai fini dell'attuazione della norma finale n.6 (A.C.N. reso esecutivo in data 01.03.2006 pubblicato in G.U. n.55 del 07.03.2007) e dell'art.21 (accordo del 30.11.2006 reso esecutivo a seguito dell'intesa con la Conferenza Permanente Stato-Regioni del 25.01.2007). La successione delle modifiche non è irrilevante per valutare pienamente il rapporto con la graduatoria che con il presente atto s'impugna e al riguardo deve fissarsi la data d'inizio della nostra vicenda all'1 gennaio 2007.

La parte II del più volte cit. A.C.N., concernente la disciplina del rapporto convenzionale dei medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie, all'art. 21 recita: *"il professionista, medico specialista...che aspiri a svolgere la*

propria attività libero professionale nell'ambito delle strutture del SSN in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo raccomandata A./R. o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico – apposita domanda redatta come da modello allegato B. Sono fatte salve le diverse determinazioni definite dalla Regione.”

Il comma V del medesimo art. 21, dispone che *“alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti titoli:*

essere iscritto all'albo professionale;

possedere il titolo di inclusione nelle graduatorie delle branche principali della specialità medica o della categoria professionale interessata, previste nell'allegato A.

Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità”.

Ai sensi del comma VII, *“il Comitato di cui all'art.24, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre, alla formazione di una graduatoria per titoli, con validità annuale.....”*

Il comma VIII stabilisce che *“il Direttore generale dell'Azienda ove ha sede il Comitato di cui all'art. 24, ne cura la*

pubblicazione mediante affissione all'Albo aziendale per la durata di 15 gg., e contemporaneamente la inoltra ai rispettivi Ordini e al Comitato zonale, ai fini della massima diffusione".

Ai sensi del Comma 10, "le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore Generale dell'Azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione entro il 31 dicembre di ciascun anno"; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle aziende; ai sensi del comma 12 l'Assessorato regionale alla sanità cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli organi interessati e alle aziende sedi dei Comitati zonali; in virtù del comma 13 le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda."

Orbene, questa procedura così dettagliatamente indicata, è stata completamente disattesa e stravolta, poichè il Presidente commissario ha introdotto, unilateralmente e illegittimamente, una norma modificativa della procedura stabilita dall'Accordo.

Ed infatti, nell'iter procedimentale descritto, gli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie de quibus devono presentare istanza ad un organo costituito ai sensi dell'art. 24 dell'ACN, e denominato Comitato Consultivo Zonale.

Il citato art. 24 dispone che

Il Comitato ha sede presso l'azienda individuata ai sensi del precedente accordo nazionale.

.....omissis

Il Comitato è composto da:

- Il direttore generale dell'azienda, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
- Cinque rappresentanti tecnici per le aziende della provincia, designati d'intesa dai direttori generali delle aziende;
- Sei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo, operanti in ambito zonale.

tre rappresentati degli specialisti vengono eletti, secondo le procedure di cui al successivo art.26, gli altri tre rappresentanti vengono designanti tra gli specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito zonale, dai sindacati di cui all'art.34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe provinciali.....

omissis

omissis

il Comitato è costituito con provvedimento del direttore generale dell'azienda, che procede alla nomina dei componenti.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- Formazione delle graduatorie;

- Gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali.....omissis
- Indicazione, all'azienda che deve conferire l'incarico, e alle istituzioni di cui alla dichiarazione.....del nominativo del sanitario avente diritto all'aumento di orario e a ricoprire il turno vacante;
- Omissis".

omissis

Non risulta essere stato regolarmente costituito il Comitato consultivo Zonale di cui sopra secondo le norme procedurali avanti indicate: ad esempio nessuno ha mai avuto notizia della elezione dei rappresentanti degli specialisti. **A TAL RIGUARDO SI CHIEDE CHE VENGA ORDINATA ALLE PARTI CONVENUTE, L'OSTENSIONE DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO ZONALE DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE E DI TUTTI GLI ATTI CHE NE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO.** Si consideri che in base a quanto previsto dal succitato art. 24, il Comitato è l'organo cui devono essere indirizzate le domande di inserimento in graduatoria, essendo preposto alla valutazione dei titoli prodotti e alla stesura della graduatoria finale. Orbene, sulla base dei dati in nostro possesso, non sembra che, all'epoca in cui le domande dovevano essere presentate, il predetto Comitato zonale fosse stato costituito. Ed infatti amplissima sarebbe stata la diffusione delle notizie in considerazione del largo coinvolgimento, nelle fasi costitutive, della categoria e dei sindacati. Eppure nessuno ha avuto contezza di ciò.

A chi dunque avrebbero dovuto indirizzare le domande gli aspiranti

all'inserimento nella graduatoria anno 2007 e a chi i pochi ammessi hanno indirizzato le loro istanze?

E' lapalissiano che nel caso in cui il comitato Zonale non ci fosse o fosse stato irregolarmente costituito, l'intera procedura, senza considerare le altre gravissime mancanze, sarebbe totalmente illegittima.

2) Violazione di legge ed eccesso di potere per erronea utilizzazione della graduatoria del 2007 – i cui vizi sono stati in parte segnalati nel motivo n.1 – e non della prima del 2006, che pur non essendo stata formata è quella indicata dal comma 5bis introdotto nell'art.21 dall'ultimo accordo di modifica.

Senonché è nel frattempo intervenuto l'Accordo Collettivo Nazionale per l'attuazione della norma finale n.6 (dell'A.C.N. del 23.03.2005), reso esecutivo in data 01.03.2006, **pubblicato in G.U. n.55 del 07.03.2007**) che, alla norma finale n.2, dispone che "Alla prima graduatoria può partecipare anche il medico veterinario in attività presso il Servizio Sanitario Nazionale alla data di entrata in vigore dell'Accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale e le altre professionalità del 23 marzo 2005, purché abbia maturato:

in caso di attività oraria un numero minimo di 600 ore in una delle specifiche aree di attività ;

in caso di attività a prestazione almeno 2 anni di attività.

Ai medici sopra citati non verrà attribuito il punteggio per l'attività di servizio computata quale requisito di ammissione alla graduatoria."

Nello stesso senso, con accordo del 30.11.2006, reso esecutivo in data 25.01.2007 a seguito dell'intesa Stato-Regioni, si è provveduto ad

integrare l'art.21 dell'A.C.N. del 23.03.2005, introducendo, dopo il comma 5, il comma 5 bis che così recita: "per i professionisti non in possesso del titolo di cui al precedente comma. lett.b) e già inclusi nella graduatoria per l'anno 2006, il requisito per l'inclusione nella graduatoria è rappresentato dall'attività svolta, alla data del 23.03.2005, nell'ambito di enti pubblici e strutture del SSN per un minimo di 7904 ore in una delle specifiche aree di attività; l'attività svolta nell'ambito di strutture private, al fine del raggiungimento del medesimo numero di ore, è valutata per il 25% della sua durata. Alle ore di cui al precedente alinea è attribuito il medesimo punteggio di cui all'all. A, parte II, "titoli accademici", lett.b), punto 1.

L'attività di servizio utile per l'ammissione nella graduatoria non verrà computata ai fini della valutazione dei titoli professionali di cui all'allegato A, parte II, "titoli professionali". lett.b).

Il presente accordo integra l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i. a far data dal 23.03.2005"

In sostanza si è fatto ricorso ad una procedura contorta e sicuramente illegittima al fine attribuire validità ad una graduatoria alla quale hanno avuto accesso veterinari privi della specializzazione che è, invece, richiesta per tutte le graduatorie successive.

In verità è altresì sconcertante il modo in cui la graduatoria 2007 si inserisce nella sequenza temporale degli accordi collettivi.

Ed infatti:

a) la Regione Abruzzo ha recepito e reso esecutivo l'A.C.N. del

23.03.2005, con decreto n.346 del 12.04.2007:

b) la norma finale n.6 (dell'A.C.N. del 23.03.2005), è stata attuata dall'A.C.N. reso esecutivo in data 01.03.2006, e **pubblicato in G.U. n.55 del 07.03.2007 con la quale si derogava al requisito della specializzazione come criterio per l'accesso ma solo per la prima graduatoria del 2006;**

c) l'accordo integrativo dell'art.21 è stato reso esecutivo solo il 25.01.2007. Con esso all'art. 21 II stato aggiunto il comma 5 bis che parimenti escludeva il possesso della specializzazione come requisito per l'accesso alla prima graduatoria .

Orbene se la graduatoria per cui è causa si riferisce ad un arco temporale che va dall'1 gennaio 2007 al 30 aprile 2007 (ampliato rispetto a quello originariamente previsto del 31 gennaio), com'è possibile che trovi applicazione l'A.C.N. del 23.03.2005, peraltro recepito dalla regione Abruzzo solo nell'aprile 2007?

E com'è possibile che trovino applicazione le deroghe ai criteri di accesso se esse divennero operative nello stesso arco temporale in cui dovevano essere presentate le domande di inserimento nella graduatoria in questione?

3) Violazione di legge ed eccesso di potere

Non risulta dagli atti e dagli stessi Decreti presidenziali che la graduatoria in oggetto sia stata, a cura del direttore Generale, pubblicata mediante affissione all'albo aziendale per 15 giorni e contemporaneamente inoltrata ai rispettivi Ordini e al Comitato Zonale ai fini della massima diffusione, come previsto dall'art. 21

comma 8. Così come non risulta che le graduatorie definitive siano mai state approvate dal Direttore Generale dell'Azienda e solo dopo inviate alla Regione per la mera pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, (art.21, comma 10).

In realtà il Presidente Commissario si è sostituito al Direttore Generale esercitando prerogative proprie di quest'ultimo e innovando in modo "creativo", ma del tutto contra legem, la procedura dettagliatamente definita in Accordo.

Ed infatti col Decreto del Presidente della regione Abruzzo in qualità di commissario ad acta, n 19/11 del 11.05.2011, sono stati emanati gli indirizzi per l'attribuzione degli incarichi di medicina veterinaria a valere sulla graduatoria, anno 2007, come proposti dal Comitato Consultivo Regionale per la Specialistica Ambulatoriale, nella riunione del 2 luglio 2010, (all. 1).

In questo decreto il Presidente dispone che:

le AA.SS.LL. attribuiranno incarichi di quattro ore ad ognuno degli ammessi alla graduatoria dei medici veterinari anno 2007, aventi la stessa data d'inizio dell'attività convenzionata:

i medici veterinari ammessi alla graduatoria anno 2007, su domanda indirizzata al Comitato Zonale di scelta, potranno beneficiare dell'attribuzione delle quattro ore di incarico per una sola Azienda USL e per una sola AREA;

qualora continuino a sussistere ulteriori necessità assistenziali, le ore di incarico dovranno essere assegnate ai sensi dell'art.23 del vigente ACN;

i medici veterinari interessati dovranno presentare, entro 30 gg dalla

pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., pena la decadenza dai benefici previsti. apposita domanda al Comitato Zonale di scelta, per ottenere l'attribuzione di quattro ore di incarico per una sola Azienda U.S.L. e per una sola Area;

mentre il secondo Decreto n 30/11 del 28.07.2011, di attuazione del precedente Decreto n.19/11 dell'11.05.2011, stabilisce gli indirizzi per l'attribuzione degli incarichi, facendo "proprie le risultanze del Comitato Consultivo Regionale degli specialisti ambulatoriali di cui al verbale del 04 luglio 2011, e disponendo, tra l'altro, la pubblicazione nel B.U.R.A., "in contemporanea" del Decreto Commissariale n.19/11, del decreto n.30/11, nonché della graduatoria anno 2007 e stabilendo che "gli iscritti utilmente collocati in elenco (ovvero solo gli ammessi alla graduatoria 2007- n.d.r.), dovranno presentare, per le specifiche aree di inserimento la domanda di beneficio degli istituti previsti dal citato Decreto Commissariale, agli stessi Comitati Zonali d'ammissione, entro 30 gg dalla pubblicazione del presente decreto nel BURA, pena l'esclusione."

Gli incarichi di 4 ore verranno affidati, a decorrere dalla medesima data d'inizio, per una sola ASL e per una sola area d'attività.

Riassumendo: il Presidente della Regione Abruzzo ha sanato e dato esecutività con proprio decreto ad una graduatoria (quella 2007) assolutamente nulla o inesistente e ciò ha fatto attribuendosi poteri che nessuna legge gli conferiva e che anzi erano specificamente attribuiti al Direttore generale dell'Azienda A.S.L.; poiché nei decreti in parola, il Presidente ha deliberato che solo coloro già presenti nella graduatoria 2007 potessero, ora per allora, inoltrare domanda al fantomatico

Comitato Zonale per l'assegnazione degli incarichi, con ciò irreparabilmente pregiudicando i legittimi interessi di tutti coloro che parimenti avrebbero avuto i requisiti per l'accesso alla graduatoria de qua.

4) Violazione del principio di ragionevolezza. ECCESSO DI POTERE SOTTO L'ASPETTO DELLE SEGUENTI FIGURE SINTOMATICHE: a) Manifesta illogicità; b) Erroneità dei presupposti; c) Difetto di istruttoria;

Dette violazioni, contenute nei fatti sopra descritti, sono dimostrate anche dall'incoerenza del comportamento tenuto dalla ASL nelle more dell'entrata in vigore della graduatoria de qua. Ed infatti, nell'indicato arco temporale, da una parte la ASL ha continuato ad attribuire incarichi in convenzione ai medici veterinari secondo la vecchia disciplina, dall'altro ha precipitosamente applicato, a fasi alterne, la disciplina successiva e forse non ancora pienamente operativa.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

I requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora sono indubitabilmente presenti.

Il ricorso appare prima facie ammissibile e fondato per le ragioni sopra esposte.

Sul danno grave ed irreparabile: come è facile comprendere, nelle more del giudizio di merito dall'esecuzione degli atti impugnati deriverebbero ai ricorrenti danni di natura patrimoniale, professionale e personale non risarcibili.

Gli istanti, infatti, dopo il 31 dicembre 2011 cesserebbero di prestare

attività lavorativa in favore della ASL convenuta e, di conseguenza, verrebbero privati della loro unica o, comunque, predominante fonte di reddito, privando nel contempo la stessa Azienda resistente del loro apporto di competenza, esperienza e professionalità.

P.Q.M.

“Voglia l’Ecc. Tribunale adito, annullare gli impugnati provvedimenti, previa tutela cautelare, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”

Si allegano i seguenti atti:

- copia dei provvedimenti impugnati;
- n° 10 certificati dello stato di servizio dei ricorrenti;
- n° 10 contratti di lavoro dei ricorrenti;
- istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
- dichiarazione di conformità all’originale della copia dell’atto riprodotta su supporto informatico;

con riserva di ogni deduzione, produzione e richiesta.

ANCORA IN VIA ISTRUTTORIA E COME SOPRA PREANNUNCIATO, SI CHIEDE CHE VENGA ORDINATA ALLE PARTI CONVENUTE, L’OSTENSIONE DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DEL COMITATO ZONALE DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE E DI TUTTI GLI ATTI CHE NE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO, OPPURE LA CONSEGUENZA.

Ai fini della quantificazione del contributo unificato si dichiara che la presente causa verte in materia di pubblico impiego e che il valore della stessa è indeterminabile e, pertanto, il C.U. dovuto è pari ad € 300,00.

L’Aquila, li 10.12.2011

Avv. Ernesto Graziani



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico per le notificazioni presso la Corte di Appello di L'Aquila ho notificato copia del suesteso ricorso ai seguenti destinatari:

= Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato, in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, Complesso S. Domenico e ciò ho fatto

= Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t. in qualità di Commissario ad acta, domiciliata in L'Aquila, alla Via Buccio di Ranallo, Complesso S. Domenico e ciò ho fatto

= Azienda Sanitaria Locale, Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del presidente p.t., con sede legale in Chieti, alla Via Martiri Lancianesi n° 19 e ciò ho fatto

= DE CINQUE GIUSEPPE, residente in Tocco da Casauria (PE) cap n° 65028 alla Via Sportello n° 14 e ciò ho fatto

= LEMME PAOLO, residente in Torrebruna (CH) cap n° 66050 alla Via Istonia n° 41 e ciò ho fatto

= FELICITA ANTONIO, residente in Campobasso (CB) cap.n° 86100 alla Via Campania n° 197 e ciò ho fatto